

Delibera n° 1911

Estratto del processo verbale della seduta del
10 dicembre 2021

oggetto:

PIANO REGIONALE DELLE ISPEZIONI DEGLI STABILIMENTI DI SOGLIA INFERIORE A RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE PER IL TRIENNIO 2022-2024 AI SENSI DELL'ART 27, COMMA 3, DEL DLGS 105/2015 "ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2012/18/UE RELATIVA AL CONTROLLO DEL PERICOLO DI INCIDENTI RILEVANTI CONNESSI CON SOSTANZE PERICOLOSE".

Massimiliano FEDRIGA	Presidente	presente
Riccardo RICCARDI	Vice Presidente	assente
Sergio Emidio BINI	Assessore	presente
Sebastiano CALLARI	Assessore	presente
Tiziana GIBELLI	Assessore	assente
Graziano PIZZIMENTI	Assessore	presente
Pierpaolo ROBERTI	Assessore	presente
Alessia ROSOLEN	Assessore	presente
Fabio SCOCCIMARRO	Assessore	presente
Stefano ZANNIER	Assessore	presente
Barbara ZILLI	Assessore	presente

Gianni CORTIULA Segretario generale

In riferimento all'oggetto, la Giunta Regionale ha discusso e deliberato quanto segue:

Visto il decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105 (Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose), che detta disposizioni finalizzate a prevenire incidenti rilevanti connessi a determinate sostanze pericolose e a limitarne la conseguenza per la salute umana e per l'ambiente;

Considerato, in particolare, che l'articolo 7 del decreto legislativo 105/2015 suddivide gli stabilimenti a rischio incidente rilevante in due categorie, "soglia superiore" e "soglia inferiore", per le quali i controlli sono rispettivamente di competenza statale e regionale;

Considerato che il medesimo articolo 7, con riferimento agli stabilimenti di "soglia inferiore", attribuisce alle Regioni, o ad altri soggetti da esse designati, il compito di:

- a) predisporre ed adottare il Piano Regionale delle ispezioni;
- b) svolgere le ispezioni ordinarie e straordinarie nell'ambito di una programmazione annuale;
- c) adottare i provvedimenti discendenti dagli esiti delle ispezioni;
- d) disciplinare le modalità contabili relative al versamento delle tariffe per le ispezioni di competenza regionale;

Tenuto, altresì, conto che ai sensi del comma 3 dell'articolo 27 del citato decreto legislativo la Regione deve predisporre il Piano regionale delle ispezioni e riesaminarlo periodicamente e che ai sensi del comma 4 del medesimo articolo la Regione deve predisporre ogni anno i programmi delle ispezioni ordinarie per tutti gli stabilimenti, comprendenti l'indicazione della frequenza delle visite *in loco* per le varie tipologie di stabilimenti;

Visti gli elementi di pianificazione individuati dalla lettera a) alla lettera h) dell'articolo 27, comma 3 del succitato decreto;

Tenuto conto che ai sensi della summenzionata normativa la frequenza delle visite è stabilita in base alla valutazione sistematica dei pericoli di incidente rilevante e che tale valutazione deve tener conto degli impatti potenziali sulla salute umana e sull'ambiente;

Considerato che in assenza di tale valutazione per gli stabilimenti di soglia inferiore, le modalità di programmazione di cui all'articolo 27, comma 4 del citato decreto legislativo prevedono un intervallo tra due visite non superiore ai 3 anni;

Ritenuto che il programma annuale delle ispezioni ordinarie debba essere approvato ed aggiornato annualmente con decreto del Direttore centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile e debba essere trasmesso al Ministero della Transizione ecologica entro il 28 febbraio di ogni anno;

Ritenuto opportuno, in analogia con quanto disposto a livello nazionale, che il Direttore del Servizio regionale competente nomini una Commissione per ogni impianto da sottoporre a ispezione, composta da personale abilitato, nel rispetto delle disposizioni contenute nell'Allegato H, del decreto legislativo 105/2015 recante "Criteri per la pianificazione, la programmazione e lo svolgimento delle ispezioni";

Valutato che, analogamente a quanto disposto nella Pianificazione triennale 2019-2021, la Commissione ispettiva debba essere composta da 3 (tre) componenti in possesso dei requisiti di cui al punto 7.2 dell'Allegato H al decreto legislativo 105/2015, dei quali uno appartenente all'ARPA FVG o alla Regione Autonoma FVG, uno appartenente alla Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco competente per territorio ed uno appartenente all'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro;

Ritenuto opportuno, ai fini dell'adozione dei provvedimenti discendenti dagli esiti delle ispezioni, avvalersi del Comitato Tecnico Regionale (CTR) istituito dal Ministero dell'interno in ambito regionale per l'espletamento delle funzioni di cui al decreto legislativo 105/2015 relative agli stabilimenti di "soglia superiore";

Visto il Piano regionale delle ispezioni degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante di "soglia inferiore" per il triennio 2019-2021, approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 2324 del 6 dicembre 2018;

Tenuto conto che il 13 marzo 2020 l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato la pandemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e che lo stato emergenziale su tutto il territorio nazionale è tutt'ora in corso;

Visto il decreto del direttore del Servizio autorizzazioni per la prevenzione dall'inquinamento n. 2272/AMB del 5 giugno 2020 recante "Decreto legislativo n. 105/2015. Misure temporanee ed urgenti inerenti la conduzione delle verifiche ispettive negli stabilimenti a rischio di incidente rilevante di soglia inferiore";

Considerato che l'emergenza epidemiologica ha gravato notevolmente sull'organizzazione delle visite ispettive così come programmate, rallentandone l'attuazione;

Tenuto conto che nel corso del precedente triennio, tre ulteriori installazioni del territorio regionale sono state qualificate a rischio incidente rilevante di "soglia inferiore" e che come tali devono essere ispezionate ai fini del D.Lgs. 105/2005;

Ritenuto di dover predisporre e approvare il Piano Regionale delle Ispezioni 2022-2024 ai sensi dell'articolo 27, comma 3, del decreto legislativo 105/2015, per gli stabilimenti di "soglia inferiore" soggetti al controllo del pericolo di incidenti rilevanti, al fine di svolgere in modo corretto e con continuità l'attività ispettiva presso gli impianti a rischio presenti sul territorio della Regione Autonoma FVG;

Vista la proposta di Piano regionale delle ispezioni degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante 2022-2024 predisposta dal Servizio autorizzazioni per la prevenzione dall'inquinamento della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile;

Visto il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali, emanato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la propria deliberazione 13 settembre 2013, n. 1612 (Articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali) e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'articolo 16, comma 1, lettera a), della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia);

Su proposta dell'Assessore regionale alla difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile,

La Giunta regionale, all'unanimità

DELIBERA

1. È approvato l'Allegato 1 alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale recante "Piano regionale delle ispezioni degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante di "soglia inferiore" per il triennio 2022-2024.
2. Il programma annuale delle ispezioni ordinarie è approvato ed aggiornato annualmente con decreto del Direttore centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile ed è trasmesso al Ministero della Transizione ecologica entro il 28 febbraio di ogni anno;
3. Per ogni impianto da sottoporre a ispezione il Direttore del Servizio regionale competente nomina una Commissione ispettiva incaricata di effettuare le visite ispettive ordinarie e straordinarie composta da 3 (tre) componenti in possesso requisiti di cui al punto 7.2 dell'Allegato H al decreto legislativo 105/2015, dei quali uno appartenente all'ARPA FVG o alla regione Autonoma FVG, uno appartenente alla Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco competente per territorio ed uno appartenente all'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro
4. La presente deliberazione è trasmessa all'ARPA FVG, alla Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco, all'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro e al Ministero della Transizione ecologica.

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE